

REPERTORIO N. 4706

RACCOLTA N. 2542

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilatredici** questo giorno **nove** del mese di **maggio**
alle **ore quindici (h. 15:00)**.

9/5/2013

In Milano, Via Marco d'Aviano n.2.

Davanti a me Dr. Massimo Malvano Notaio **residente** in Monza, ed
iscritto al **Collegio Notarile** di **Milano**, si è personalmente
costituito:

- NOVA prof. ALESSANDRO, nato a Milano il 25 dicembre 1962,
domiciliato per la carica presso la infranominanda società,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della:

- **MONTEFIBRE S.p.A.**, con sede in Milano, Via Marco d'Aviano
n.2, capitale sociale Euro 98.140.124,27 (novantottomilioni-
centoquarantamilacentoveventiquattro virgola ventisette)
interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, C.F. e P.I. 00856060157, iscritta al R.E.A.
di Milano col n.66408.

Detto **Comparente**, della cui **identità** personale io notaio sono
certo, avendone i requisiti di legge, su unanime decisione di
tutti i presenti, richiede il mio intervento per la redazione
del verbale del Consiglio di Amministrazione della società
suddetta, convocato in questo luogo, giorno ed ora ai sensi

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONZA

ATTO QUI REGISTRATOAL

N. 5061 SERIE 1 T

DEL 20-5-2013

IMPOSTE ASSOLTE PER

EURO 324,00

DI CUI TRASCRIZIONE

EURO =

REGISTRO IMPRESE DI

MILANO

DEPOSITATO IL 21-5-2013

ISCRITTO IL _____

dell'art. 17 dello statuto sociale, a mezzo comunicazione via posta elettronica in data 3 maggio 2013 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Aggiornamento situazione Montefibre Hispania.
3. Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013.
4. Proposta di modifica degli artt. 14, 15 e 24.1 dello statuto sociale e inserimento dell'art.30 per adeguamento ad intervenute disposizioni normative.
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza della riunione, nella predetta qualità, il Componente il quale dà atto che, oltre a lui, sono presenti, del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Delegati Giorgio Galeazzi e Francesco Longo e i consiglieri Sergio Orlandi e Roberto Bartocetti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Marcello Costadoni e il Sindaco Effettivo Luca Fabbro.

Assente giustificato il Consigliere Vittorio Orlandi e il Sindaco Effettivo Marco Armarolli.

Il Presidente dichiara che l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

Il Presidente, innanzitutto, fa presente che l'unico argomento

all'ordine del giorno da trattarsi a ministero notarile è contenuto nel quarto punto.

Egli propone quindi di trattare questo argomento per primo, proseguendo poi la riunione del Consiglio di Amministrazione senza la presenza del Notaio.

Ciò premesso il Presidente richiama la competenza del Consiglio di Amministrazione circa l'assunzione della deliberazione riguardante le modifiche statutarie in forza dei poteri conferitigli dall'art.20 dello Statuto sociale e dall'art.2365, secondo comma, del codice civile. Si tratta infatti dell'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e segnatamente:

- all'introduzione nel D.Lgs. n.58/98 - TUF, art.147-ter, del nuovo comma 1-ter e art.148, del nuovo comma 1-bis e all'introduzione dell'art.144-undecies del Regolamento Consob per gli Emittenti (delibera n.18098/2012 che modifica la delibera n.11971/1999) per effetto dell'emanazione della Legge n.120/2011 del 12 luglio 2011 - pubblicata nella G.U. n.174 del 28 luglio 2011- recante "Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotata in mercati regolamentati".

La norma è entrata in vigore il 12 agosto 2011 e prevede l'applicazione della nuova disciplina a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali di amministrazione e controllo succes-

sivo a un anno dalla data di entrata in vigore e quindi successivo al 12 agosto 2012.

Il criterio di ripartizione per la composizione degli organi amministrativi e di controllo deve garantire che, per i primi tre mandati consecutivi a far tempo dall'entrata in vigore, sia assicurato un equilibrio tra generi nella misura minima di un quinto dei componenti in sede di primo mandato e di un terzo nei successivi mandati da riservarsi al genere meno rappresentato.

In tale ottica la delibera CONSOB n.18098/2012 ha approvato le procedure di attuazione lasciando ampia autonomia redazionale degli statuti delle società per l'individuazione delle modalità tecniche necessarie a garantire il rispetto del criterio di riparto.

Conseguentemente la società dovrà attenersi al nuovo dettato normativo in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione previsto in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Egli pertanto legge la Relazione illustrativa degli Amministratori su dette modifiche statutarie che allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

In particolare, per quanto riguarda la nuova versione dell'art. 14 dello statuto sociale, viene previsto che le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

portanti almeno tre nominativi includano candidati di genere diverso. Viene altresì individuato un meccanismo di scorrimento per garantire l'equilibrio tra i generi e viene infine garantita la percentuale minima del genere meno rappresentato anche in presenza di un'unica lista depositata.

Per quanto attiene invece all'art.15 dello statuto sociale, viene garantito il mantenimento dell'equilibrio tra i generi anche in caso di cooptazione.

Quanto all'art. 24.1 dello statuto sociale, riguardante la nomina dell'organo di controllo, viene previsto l'aumento dei sindaci supplenti da due a tre e il meccanismo che garantisce la presenza in percentuale del genere meno rappresentato.

Infine, attraverso l'inserimento dell'art. 30 dello statuto sociale, viene disciplinata e limitata ai primi tre mandati seguenti all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alla L. 120/2011.

Il Presidente, infine, informa che tutte le modifiche innanzi illustrate, non configurano alcuna delle ipotesi abilitanti all'esercizio del diritto di recesso in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e non disciplinanti fattispecie annoverate tra le previsioni di cui all'art.2437 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome dell'Organo di

controllo, non eccepisce alcunché dichiarandosi d'accordo con quanto detto dal Presidente.

Il Presidente apre la discussione, esaurita la quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto della illustrazione del Presidente e delle attestazioni sopra rese, **all'unanimità**

DELIBERA

1. Di adeguare lo statuto sociale alle previsioni inderogabili delle disposizioni normative indicate in narrativa, modificando gli articoli 14, 15 e 24.1 dello statuto sociale e inserendo in statuto il nuovo articolo 30.

La nuova stesura è riportata nel nuovo testo di statuto sociale e nella relazione illustrativa degli amministratori (ove è confrontata con la vecchia come espressamente richiesto dall'art. 72 e dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti Consob), documenti entrambi allegati al presente verbale del Consiglio di Amministrazione a formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, nonché per provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione, con ogni potere a tal fine ne-

cessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Da ultimo, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1969 n.1127, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello **statuto** sociale, testo che qui si allega sotto la lettera **"A"**.

Omissa la **lettura** degli allegati per espressa **dispensa** del Comparsente.

Esaurito tale argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso questo verbale alle **ore quindici e minuti venticinque**.

e la riunione del Consiglio di Amministrazione prosegue senza la non più obbligatoria assistenza del Notaio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente **atto** che **pubblico** dandone **lettura** al Comparsente il quale, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo **sottoscrive, alle ore quindici e minuti ventotto**.

Consta di due fogli scritti sotto mia cura da mano fida, in parte con mezzo idoneo e in parte integrati a mano, sopra intere sei facciate e fin qui della settimana.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

ALESSANDRO NOVA

MASSIMO MALVANO NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 4706/2542

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1.

E' costituita una Società per azioni denominata:

"MONTEFIBRE S.p.A."

Art. 2.

La Società ha per oggetto l'esercizio, diretto o attraverso la partecipazione in altre Società, dell'industria e del commercio delle fibre tessili artificiali e sintetiche e dei prodotti affini e derivati, la produzione, l'acquisto e la vendita di altri prodotti chimici, l'acquisto, la vendita, la costruzione e la fornitura di impianti industriali per la produzione di fibre artificiali o sintetiche e prodotti affini: il tutto sia in Italia che all'estero.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale.

Art. 3.

La Società ha sede in Milano.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2365 del Codice Civile, é attribuita la competenza delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi seconda-

rie, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché la facoltà di istituire agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 5.

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

Art. 6.

Il capitale sociale è di Euro 98.140.124,27 (novantottomilionientoquarantamilacentoveventiquattro/27) di cui:

- Euro 72.140.124,27 (settantaduemilionientoquarantamilacentoveventiquattro/27) rappresentato da n.130.000.000 (centotrentamilioni) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- Euro 26.000.000,00 (ventisemilioni/00) rappresentato da n.26.000.000 (ventiseimilioni) di azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale; queste ed altre azioni, eventualmente emesse ed aventi diritti diversi da quelle ordinarie

in circolazione sono regolate dagli artt. 145, 146, 147 e 147-bis del D.Lgs. n.58 del 24.2.1998 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dal Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, ed anche mediante emissioni di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le azioni ordinarie sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta e a spese dell'azionista. Le azioni di risparmio sono al portatore e possono essere rese nominative ai sensi di legge e a richiesta dell'azionista e sono fornite dei diritti previsti dal presente art.6 nonché dall'art.26 dello statuto sociale. Le azioni di risparmio emesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.58/1998 manterranno anche i seguenti diritti:

allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno diritto alla prelazione nel rimborso del capitale fino alla concorrenza di Euro 1 (uno) per azione;

la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione dei diritti patrimoniali delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che residua una volta azzerato il valore dei diritti patrimoniali complessivi delle altre azioni.

In caso di aumento di capitale mediante emissione di azioni di

una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie. Con semplice deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, e quindi senza necessità di approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e/o degli azionisti delle altre categorie, il capitale può essere aumentato anche con ulteriori emissioni di azioni di risparmio, convertibili o non in azioni ordinarie, aventi gli stessi privilegi di quelle in circolazione, che potranno essere anche assegnate in via di conversione di azioni ordinarie o di altra categoria, o riservate in opzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione, ovvero attribuite a titolo di concambio in sede di fusione per incorporazione di altre Società.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, a tempo indefinito, gli azionisti di risparmio, previa deliberazione dell'Assemblea speciale da assumersi entro tre mesi dal verificarsi dell'esclusione, avranno il diritto di chiedere la conversione delle azioni di categoria in altre azioni.

In tal caso l'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata entro tre mesi dalla delibera dell'Assemblea speciale come sopra assunta, sentito il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, procederà alle necessarie deliberazioni di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o in azioni privilegiate.

Art. 7.

Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8.

I soci che eseguono in ritardo i versamenti dovuti sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di finanziamento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Art. 9.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, alternativamente sul quotidiano "La Repubblica" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare

una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

Data la struttura della Società, la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art.2364, secondo comma, C.C. e dell'art.154-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, così come modificato dal D.Lgs. n.27/2010.

Art. 10.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio

delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Non è prevista la designazione, da parte della Società del rappresentante ex art.135-undecies del D. Lgs. n.58/98.

Art. 12.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Art. 13.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima sia per la seconda (ordinaria e straordinaria) e terza convocazione (straordinaria).

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art.24.

AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 14.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti.

L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Inoltre, per quanto riguarda il numero di componenti indipen-

denti e i loro requisiti si richiama integralmente il combinato disposto degli artt.147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF e successive modificazioni e/o integrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art.147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.148, comma 4 del TUF.

Infine, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale,

sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale.

La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per il numero di componenti richiesto dalla legge, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi

e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle due liste come sopra individuate verranno disposti in un'unica graduatoria mantenendo il rispettivo numero progressivo. Verrà quindi sostituito l'ultimo dei candidati eletti facenti parte del genere più rappresentato col primo dei candidati non eletti facenti parte del genere meno rappresentato e appartenenti alla medesima lista. E così di seguito verrà sostituito il penultimo degli eletti col secondo dei non eletti fino al raggiungimento della soglia minima stabilita dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Non si tiene conto delle liste che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, sempre fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Art. 15.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori eletti nella lista di maggioranza, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile e venga sempre garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il Consiglio coopta con voto a maggioranza relativa scegliendo, ove possibile e sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto

to la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.

Art. 16.

Il Consiglio - qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea - elegge fra i suoi componenti il Presidente e, può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento.

Nomina altresì un Segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 17.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché nei Paesi aderenti alla Unione Europea, con cadenza necessaria ad ottemperare alla normativa vigente in materia di

informazione societaria e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, con comunicazione da inviare almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, a mezzo, in via alternativa tra loro, telegramma, telefax o posta elettronica.

Art. 18.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede

la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

Art. 19.

Al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione; essi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili sociali. L'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. In questi casi l'Organo amministrativo procederà, con propria deliberazione, all'assegnazione delle singole competenze.

Art. 20.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

Art. 21.

Il Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento per qualsiasi ragione, l'Amministratore Delegato, ha la rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Al Presidente del Consiglio spettano inoltre i poteri previsti dall'art.2381, primo comma del Codice Civile.

Art. 22.

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, al Presidente e al o ai Vice-Presidenti.

Può altresì nominare Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e designare, anche tra persone estranee al Consiglio, Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Le operazioni di competenza degli amministratori, che siano qualificabili come operazioni con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del Regolamento Parti Correlate emanato da Consob con delibera del 12 marzo 2010 n.17221, così come modificata dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art.2381 del codice civile.

Il Comitato Esecutivo è costituito da componenti del Consiglio di amministrazione e ne fanno parte di diritto il Presidente e, se nominati, il o i Vice-Presidenti e gli Amministratori Delegati.

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di Amministratori delegati, riferisce ai sensi di legge al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di cui all'art.150 del D.Lgs. n.58/98. La comunicazione viene effettuata, di norma, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Gli Amministratori Delegati riferiscono ai sensi dell'art.2381, quinto comma, del codice civile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con perio-

dicità almeno trimestrale, anche oralmente.

Gli Amministratori inviano tempestivamente al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, al domicilio da lui eletto, a mezzo posta elettronica, telefax, lettera raccomandata o plico consegnato a mano, al fine di fornire adeguate informazioni, le relazioni inviate alle Autorità preposte, relative ad operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

COLLEGIO SINDACALE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 24.

24.1 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D. Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le ulteriori attività per il medesimo previste ai sensi dell'art.19 del succitato decreto legislativo.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e tre supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art.2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni

ni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art.17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza azionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di tre candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati di genere diverso. Qualora la somma dei candidati della lista sia pari a tre e vengano indicati due candidati per una sezione e uno solo per l'altra il testé indicato obbligo varrà

solo per la sezione portante due candidati.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Nel caso in cui alla scadenza del termine del venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da

soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-*quinquies* del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti purché nella composizione finale risulti sempre rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire la cui nomina garantisca il mantenimento del rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di con-

trollo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza sempre fermo restando che la nuova composizione dell'organo di controllo sia realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e rispettando la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

I sindaci, ai sensi dell'art.148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. n.58/98.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o

dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

24.2 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente preposto), previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo. Il Dirigente preposto dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua nomina e può essere rieletto.

Il Consiglio prende in esame una o più candidature, sottoposte alla sua deliberazione congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, corredate dalle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità nei settori di Amministrazione, Finanza e/o Controllo in un Gruppo e/o in una società di pari dimensione o in una società quotata sui Mercati regolamentati, o infine incarichi

di responsabile della revisione contabile del bilancio;

- aver ricoperto, per almeno un esercizio, la posizione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in altra società quotata sui Mercati regolamentati; oppure aver redatto, per un periodo superiore ai cinque esercizi, documenti contabili societari, quale diretto e primo collaboratore del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce e fornisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tutti i poteri e i mezzi necessari od opportuni per l'esercizio, in autonomia, dei compiti attribuitigli ai sensi dell'art.154-*bis* del D.Lgs. n.58/98, e vigila sull'esercizio dei compiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 26.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti come segue:

alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02 (zero virgola zero due) per azione, salvo che l'Assemblea su proposta degli Amministratori deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, ammortamenti o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

Il Consiglio durante il corso dell'esercizio può procedere, a norma di legge, alla distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Art. 27.

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

RECESSO

Art. 28.

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e/o le norme applicative emesse dalle Autorità competenti.

Art. 30 - Clausola Transitoria

30.1 Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15 e 24.1 e finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione in oc-

casione dei primi tre rinnovi degli organi amministrativi e di controllo successivi all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

30.2 La composizione del Collegio Sindacale, indicata dall'art.24.1 e caratterizzata dalla nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti, trova applicazione a far tempo dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

FIRMATO:

ALESSANDRO NOVA

MASSIMO MALVANO NOTAIO

MONTEFIBRE S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO PREDISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 72 -
ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (11971/1999) E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI**

Proposta di modifica degli artt. 14, 15 e 24.1 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 30 mediante deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e 2365, 2° comma C.C..

Tali modifiche e la suddetta integrazione, di natura "necessaria", rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione in forza dei riferimenti statutari e normativi sopra indicati e costituiscono adeguamento dello statuto sociale alle previsioni introdotte:

- A) dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 2011, recante "Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati"; tale legge è in vigore dal 12 agosto 2011 e prevede l'applicazione della nuova disciplina a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo a un anno dalla data di entrata in vigore (quindi 12 agosto 2012);
- B) dalla delibera CONSOB dell'8 febbraio 2012 n. 18098 che ha modificato il Regolamento Emittenti (Delibera n. 11971/99).

A) La Legge n. 120/2011 ha introdotto, come è accaduto in altri ordinamenti europei, le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. In particolare sono stati modificati gli articoli 147-ter, con inserimento del comma 1-ter, e 148, con inserimento del comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98).

Il criterio di ripartizione per la composizione degli organi amministrativi e di controllo deve garantire che, per i primi tre mandati consecutivi a far tempo dall'entrata in vigore, sia assicurato un equilibrio tra generi nella misura minima di un quinto dei componenti in sede di primo mandato e di un terzo nei successivi mandati da riservarsi al genere meno rappresentato.

B) La Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012 ha inserito nel Regolamento Emittenti l'art. 144-undecies concernente l'equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo e la natura delle modifiche statutarie volte a disciplinarne l'attuazione.

Per quanto riguarda la società, il Consiglio di Amministrazione arriva a naturale scadenza al termine dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 mentre il Collegio Sindacale arriva a naturale scadenza al termine dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Quindi entrambi i rinnovi delle cariche sociali dovranno avvenire, alle rispettive date sopra indicate, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi tenendo anche conto del principio di gradualità contenuto dalla norma (un quinto dei componenti in sede di primo mandato e un terzo nei successivi mandati da riservarsi al genere meno rappresentato).

In tale ottica la delibera CONSOB 18098/2012 ha approvato le procedure di attuazione lasciando ampia autonomia redazionale degli statuti delle società per l'individuazione delle modalità tecniche necessarie a garantire il rispetto del criterio di riparto.

Gli statuti dovranno quindi disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste, nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni prevedendo un meccanismo correttivo di scorrimento fino a che non venga ripescato il candidato appartenente al genere non sufficientemente rappresentato al fine di adempiere all'obbligo di equilibrio (Documento di Consultazione CONSOB del 9 dicembre 2011); (ii) i meccanismi con cui assicurare il rispetto delle quote di genere in caso di sostituzione in corso di mandato; (iii) le modalità affinché l'esercizio del diritto di nomina non contrasti con le disposizioni del T.U.F. in materia.

Il tutto tenendo altresì presente che: (i) non deve essere imposta l'applicazione del criterio di riparto alle liste contenenti meno di tre candidati; (ii) qualora in base all'applicazione del criterio di riparto il numero di componenti del genere meno rappresentato non risulti un numero intero lo stesso deve essere arrotondato per eccesso e quindi all'unità superiore; (iii) per il mancato adeguamento è stato previsto un sistema sanzionatorio articolato e progressivo; (iv) deve essere altresì prevista l'introduzione in statuto di una clausola transitoria che limiti ai primi tre rinnovi l'applicazione della novella in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, che le esposte modifiche, per la cui immediata comprensione vengono di seguito riportati, per ciascun articolo su cui si interviene, il testo vigente confrontato col testo modificato e la relazione esplicativa,

non configurino alcuna delle ipotesi di operatività del diritto di recesso in quanto adottate in adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e non disciplinanti fattispecie annoverate tra le previsioni di cui all'art. 2437 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto si illustrano le seguenti proposte di modifica dello statuto sociale:

Testo vigente	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><u>Art. 14.</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti. L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.</p> <p>Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda il numero di componenti indipendenti e i loro requisiti si richiama integralmente il combi-</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 14.</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti. L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dall'art.147-ter del D.Lgs. n.58/98 - TUF, stabilendone la durata in carica.</p> <p>Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza azionaria che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda il numero di componenti indipendenti e i loro requisiti si richiama integralmente il combi-</p>

nato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF e successive modificazioni e/o integrazioni.

Infine, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La re-

nato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98 - TUF e successive modificazioni e/o integrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF.

Infine, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

<p>lativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p>	<p>La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p>
<p>Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p>	<p>Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p>
<p>Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per il numero di componenti richiesto dalla legge, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per il numero di componenti richiesto dalla legge, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.</p>
<p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p>	<p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non</p>
<p>Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio</p>	<p>presentate.</p>

tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Non si tiene conto delle liste che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

presentate.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti fino all'attribuzione di tutti i posti in Consiglio tranne uno che sarà invece riservato al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle due liste come sopra individuate verranno disposti in un'unica graduatoria mantenendo il rispettivo numero progressivo. Verrà quindi sostituito l'ultimo dei candidati eletti facenti parte del genere più rappresentato col primo dei candidati non eletti facenti parte del genere meno rappresentato e appartenenti alla medesima lista. E così di seguito verrà sostituito il penultimo degli eletti col secondo dei non eletti fino al raggiungimento della soglia minima stabilita dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Non si tiene conto delle liste che non avranno conseguito in Assemblea una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle Assemblee che devono provve-

	<p>dere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, sempre fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.</p>
--	---

Relazione sulla modifica dell'art. 14 dello statuto sociale

Con riferimento alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione le modifiche al presente articolo si propongono innanzi tutto di prevedere che le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre includano candidati di genere diverso in linea con quanto richiesto dall'art. 144-undecies del Regolamento Emittenti in modo da garantire una composizione dell'Organo nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Viene inoltre previsto un meccanismo di scorrimento, come richiesto dall'art. 144-undecies, comma 2, lett.a) del R.E. e indicato nel Documento di Consultazione CONSOB pubblicato il 9 dicembre 2011, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche nel caso in cui, all'esito delle votazioni, non risulti immediatamente raggiunta la percentuale minima prevista dalla legge per il genere meno rappresentato.

Viene infine previsto che, anche nei casi in cui sia presentata un'unica lista e non si adotti quindi la procedura del voto di lista, venga comunque rispettata la percentuale minima prevista dalla legge per il genere meno rappresentato.

Testo vigente	Nuovo testo
<p align="center"><u>Art. 15.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori eletti nella lista di maggioranza, il Consiglio</p>	<p align="center"><u>Art. 15.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori eletti nella lista di maggioranza, il Consiglio</p>

<p>provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il Consiglio coopta con voto a maggioranza relativa scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.</p>	<p>provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile e venga sempre garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il Consiglio coopta con voto a maggioranza relativa scegliendo, ove possibile e sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.</p>
--	--

Relazione sulla modifica dell'art. 15 dello statuto sociale

Viene precisato che i meccanismi di cooptazione, da adottarsi nel caso in cui sia necessario sostituire in corso di mandato uno o

più componenti del Consiglio di Amministrazione, da qualunque lista essi provengano, debbano sempre essere posti in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Testo vigente	Nuovo testo
<u>Art. 24.</u>	<u>Art. 24.</u>
24.1 COLLEGIO SINDACALE	24.1 COLLEGIO SINDACALE
<p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le ulteriori attività per il medesimo previste ai sensi dell'art. 19 del succitato decreto legislativo.</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art. 17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza azionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci</p>	<p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esercita tutte le ulteriori attività per il medesimo previste ai sensi dell'art. 19 del succitato decreto legislativo.</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e tre supplenti, nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art. 17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla minoranza azionaria è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci</p>

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di **tre** candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo, secondo le procedure di cui ai successivi commi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati di genere diverso. Qualora la somma dei candidati della lista sia pari a tre e vengano indicati due candidati per una sezione e uno solo per l'altra il testé indicato obbligo varrà solo per la sezione portante due candidati.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob con Regolamento.

<p>dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Nel caso in cui alla scadenza del termine del venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p> <p>Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste do-</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.</p> <p>La titolarità della sopra indicata quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Nel caso in cui alla scadenza del termine del venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea innanzi indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al detto termine. In tal caso la soglia prevista, nel presente articolo, per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.</p> <p>Ciascun azionista, nonché gli azionisti controllati direttamente o indirettamente da uno stesso soggetto, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta</p>
---	--

<p>vranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-<i>quinquies</i> del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.</p> <p>In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente ap-</p>	<p>persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p>Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art.144-<i>quinquies</i> del Regolamento emittenti Consob, delibera n.11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-</p>
--	---

partenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire.

L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza.

Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al I° comma del presente articolo.

I sindaci, ai sensi dell'art. 148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.58/98.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

mero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora la lista di minoranza contenga un solo nominativo, risulterà eletto Sindaco supplente il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti **purché nella composizione finale risulti sempre rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.**

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente appartenente alla medesima categoria di provenienza del sindaco da sostituire **la cui nomina garantisca il mantenimento del rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.**

L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti traendoli rispettivamente dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, con le modalità sopra descritte, da quella di minoranza **sempre fermo restando che la nuova composizione dell'organo di controllo sia realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.**

Per la nomina di sindaci spettanti alla minoranza che, per qualsiasi ragione indipendente dalla società, non sia stato

<p>La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.</p>	<p>possibile eleggere in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e rispettando la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; e così pure in caso si renda necessario procedere, a causa di dimissioni o altro, alla integrazione del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.</p> <p>I sindaci, ai sensi dell'art. 148-bis, punto 1, del TUF, dal momento dell'accettazione della carica non possono ricoprire altri incarichi negli Organi di amministrazione e/o di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento emittenti Consob, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n.58/98.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.</p>
---	--

Relazione sulla modifica dell'art. 24.1 dello statuto sociale

Innanzitutto, al fine di consentire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, anche in caso di sostituzione in corso di mandato dei membri del Collegio Sindacale e/o di integrazione dell'organo di controllo, viene pro-

posto di aumentare da due a tre, naturalmente a far tempo dal primo rinnovo dell'organo di controllo, il numero di Sindaci Supplenti in considerazione del fatto che l'art. 148, comma 1, lett. b) del T.U.F. lascia la società emittente libera di stabilire un numero "non inferiore a due di membri supplenti".

In secondo luogo viene proposto che ciascuna delle due sezioni di cui si compone ogni lista presentata, relative alla nomina, rispettivamente, di membri effettivi e di membri supplenti, sia composta di un massimo di tre candidati collocando ai primi due posti candidati di genere diverso.

Chiaramente, se la lista contiene, considerando entrambe le sezioni, un numero pari esattamente a tre, di cui due componenti appartenenti ad una delle sezioni e il rimanente all'altra, l'obbligo si intenderà adempiuto limitando l'individuazione di candidati di genere diverso alla sola sezione in cui sono inclusi due componenti.

In terzo luogo viene previsto che due Sindaci Supplenti e non più uno vengano tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Infine viene proposto che i meccanismi di sostituzione e di integrazione dell'organo operino sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

ART. 30 - Clausola Transitoria

30.1 Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15 e 24.1 e finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione in occasione dei primi tre rinnovi degli organi amministrativi e di controllo successivi all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

30.2 La composizione del Collegio Sindacale, indicata dall'art. 24.1 e caratterizzata dalla nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti, trova applicazione a far tempo dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

Relazione sull'introduzione dell'art. 30 dello statuto sociale

Viene infine proposta l'introduzione nello statuto sociale di un nuovo articolo 30 che regoli e limiti ai primi tre mandati seguenti all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alla L. 120/2011.

Milano, 9 maggio 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Nova